



Roma, 21 gennaio 2002

Agenzia delle Entrate

Circolare n. 5/E

OGGETTO: Servizio di assistenza ai contribuenti da parte degli uffici locali per correggere gli errori di compilazione dei modelli di versamento F24.

Il versamento unificato, introdotto dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ha semplificato la gestione dei versamenti e delle compensazioni, introducendo nuove modalità di compilazione delle deleghe di pagamento.

I contribuenti, tuttavia, hanno incontrato difficoltà nel predisporre correttamente i modelli di pagamento F24 per molteplici ragioni, quali ad esempio:

- il numero elevato di codici tributo;
- la ripartizione in sezioni distinte a secondo dell'ente percettore del tributo;
- la possibilità di compensare eventuali crediti con debiti;
- la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.

In effetti, sia da parte dei contribuenti, in sede di compilazione, che da parte delle aziende delegate, in sede di trasmissione dei dati contenuti nei modelli di versamento, si verificano errori che ostacolano l'imputazione corretta delle somme agli enti percettori.

Nel caso di errori commessi dai contribuenti, la correzione di alcune fattispecie è stata precedentemente disciplinata:

1. dalla risoluzione del Dipartimento delle Entrate n. 73 del 26 maggio 2000 che ha previsto la possibilità di presentare apposita istanza di correzione all'ufficio Struttura di Gestione, ora presso la Direzione Centrale Amministrativa dell'Agenzia delle Entrate;
2. dalla circolare del Dipartimento delle Entrate n. 143 dell'11 luglio 2000 che ha disciplinato l'assistenza da parte degli uffici locali a seguito dell'invio di comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Con l'introduzione del controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, gli uffici locali sono stati dotati di una procedura per correggere le dichiarazioni liquidate centralmente.

Tale procedura consente tra l'altro, di modificare il periodo di riferimento e alcuni codici tributo contenuti nella delega di pagamento in modo da abbinare i versamenti alla dichiarazione e di regolarizzare la posizione del contribuente.

Il positivo esito della predetta attività di assistenza ha indotto l'Agenzia delle Entrate a demandare agli uffici locali la possibilità di sanare anche preventivamente alla liquidazione delle dichiarazioni cui i versamenti afferiscono, alcuni errori commessi dai contribuenti.

Gli uffici, pertanto, sono stati dotati di una nuova procedura automatizzata che consente la rettifica dei dati presenti nelle sole sezioni del modello di pagamento: ERARIO e REGIONI –ENTI LOCALI, ed in particolare:

1. correggere il periodo di riferimento;
2. correggere i codici tributo;
3. ripartire tra più tributi l'importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo.

Conseguentemente i contribuenti possono presentare le istanze di rettifica dei modelli F24 erroneamente compilati ad uno qualsiasi degli uffici locali; un facsimile dell'istanza è allegato alla presente circolare.

Gli uffici non devono inoltrare a Struttura di Gestione alcuna comunicazione delle rettifiche apportate, in quanto le funzioni disponibili consentono in modo automatizzato di individuare le variazioni di imputazione delle somme.

Per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo della procedura informatica si rinvia alla guida operativa *“MODELLI F24. Funzioni di aggiornamento ed interrogazione. Manuale operativo”* allegata e pubblicata sul sito dell'Agenzia.

Restano ferme le funzioni di: AGGIORNAMENTO DEI CODICI FISCALI e ACQUISIZIONE DEI DATI DEI VERSAMENTI NON REPERIBILI estese già da tempo a tutti gli uffici che consentono rispettivamente di rettificare il codice fiscale erroneamente indicato e di acquisire gli estremi relativi a modelli di pagamento non trasmessi dalle aziende delegate.

Si precisa inoltre, che le correzioni che gli uffici possono apportare a seguito delle istanze dei contribuenti, si riferiscono ad errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo.

Poiché lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000), all' articolo 10 denominato "*Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.*" stabilisce che le sanzioni non sono irrogate nei casi di violazioni formali che non comportino alcun debito d'imposta, gli errori sanabili si configurano come violazioni meramente formali.

Pertanto, gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Le Direzioni Regionali devono dare la massima pubblicità alla nuova modalità di assistenza ai contribuenti, assicurare il coordinamento delle varie strutture operative, assumendo tempestivamente ogni opportuna iniziativa al fine di garantire il buon andamento dell'attività degli uffici.

